



Estratto della Policy sulla strategia generale per l'esercizio dei diritti di voto

Premessa

Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento intermediari 20307, la SGR elabora strategie per disciplinare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto con riferimento agli emittenti degli strumenti finanziari presenti nei portafogli degli OICVM gestiti, nell'esclusivo interesse degli Investitori.

Il presente estratto della Policy descrive, in maniera sintetica, il contenuto delle misure adottate, con particolare riguardo a quelle previste per:

- A. il monitoraggio degli emittenti ed in particolare degli eventi societari che comportano la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie (ovvero speciali);
- B. la valutazione dell'opportunità di esercitare i diritti di intervento e voto;
- C. la definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto.

1. Monitoraggio degli eventi societari

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio degli emittenti, la Direzione Investimenti e Prodotti individua gli eventi societari, che comportano la convocazione di un'assemblea ordinaria e/o straordinaria (ovvero di un'assemblea speciale di categoria).

L'analisi e l'individuazione degli eventi societari rilevanti è svolta mediante l'utilizzo di information provider e altri mezzi che riportano le informazioni diffuse dall'emittente o ad esso inerenti.

2. Valutazione dell'opportunità di esercizio dei diritti di intervento e voto

In via generale, la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto mirano a perseguire gli interessi degli Investitori.

A tal fine le previsioni descritte nel presente estratto della Policy trovano applicazione in relazione all'esercizio del diritto di voto per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati nazionali ed internazionali.

La selezione delle assemblee in cui la SGR intende manifestare il proprio voto, tiene conto della tipologia e delle quantità delle masse gestite sui mercati azionari. Tale attività prende principalmente a riferimento le assemblee delle principali società quotate sui mercati di Europa, Stati Uniti e Giappone. In particolare, nel rispetto degli interessi degli Investitori e delle esigenze di gestione, l'esercizio del diritto di voto avviene su quei mercati ove le attività amministrative di registrazione e di formulazione del voto risultano agevoli e generalmente non gravate da attività ed incombenze accessorie, autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni che comportino il blocco dei titoli concorrenti all'espressione del voto per periodi ritenuti eccessivi.

La SGR ha identificato specifici criteri di carattere generale cui attenersi nell'analisi delle diverse risoluzioni.

Le proposte relative all'eventuale opportunità di esercitare il diritto di voto possono essere effettuate sia dai soggetti incaricati di gestire gli OICVM (i Gestori responsabili di prodotto, i quali, coerentemente con il mandato loro assegnato, possono segnalare le assemblee delle società alle quali si ritiene opportuno intervenire e votare) sia dal Responsabile del Servizio Investment Principles

Quest'ultimo in accordo con il VDG Responsabile Direzione Investimenti ed il Responsabile della Divisione di riferimento della Direzione Investimenti, al quale compete la responsabilità dell'esercizio del

diritto di voto, procede all'espressione del voto ovvero alla delega in coerenza con le indicazioni previste dalle linee guida allegate al presente documento. In assenza del Responsabile del Servizio Investment Principles l'esercizio del diritto di voto viene effettuato a cura del Responsabile di Divisione competente o di un addetto alla gestione all'uopo autorizzato.

La valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto non si estende in via automatica a tutti gli OICVM gestiti che detengano i titoli in esame. Tuttavia, in caso di coinvolgimento di più OICVM gestiti per una medesima assemblea, le espressioni di voto avvengono, generalmente, in maniera uniforme.

L'ammontare dei titoli per i quali viene esercitato il diritto di intervento e voto in assemblea può non rappresentare la totalità dei titoli detenuti dai portafogli coinvolti, ma viene determinato in virtù delle valutazioni correnti in merito alle esigenze di tutela degli Investitori e di mercato.

Il Comitato Investimenti viene reso edotto delle azioni predisposte in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società in cui è investito il patrimonio dei prodotti gestiti dalla Società nonché dell'eventuale presentazione di liste di minoranza, per la nomina degli organi di amministrazione e/o controllo.

3. Definizione dei criteri e delle modalità di intervento e di voto

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di normale utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, information provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel proxy voting.

L'intervento ed il voto in assemblea possono avvenire, alternativamente:

- delegando un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo;
- delegando un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc);
- aderendo a servizi di proxy voting.

Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

In particolare, nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:

- non può vincolare i titoli in portafoglio a patti parasociali (es. sindacati di voto o di blocco);
- esercita il diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

Se ritenuto opportuno e laddove consentito dalla normativa applicabile, la SGR ha la facoltà di porre domande scritte all'Emittente, prima dell'assemblea, sulle materie all'ordine del giorno.

4. Conflitti di Interesse

La SGR non esercita il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali, nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, ossia nelle assemblee di emittenti che rientrano nella nozione di “soggetti correlati”, come definiti nelle Policy/procedure in materia, adottate dalla SGR.

5. Trasparenza nei confronti degli Investitori

La SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei rendiconti di gestione degli OICVM e annualmente sul proprio sito internet informazioni riguardanti le assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

6. Delega di Gestione

Nei casi in cui la SGR abbia delegato la gestione di un proprio OICVM ad un'altra SGR, e la delega preveda anche la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti in portafoglio, il delegato dovrà aver adottato una propria Strategia ed averla comunicata alla SGR. Parimenti, nei casi in cui la SGR abbia ricevuto la delega di gestione di un OICVM da un'altra SGR, e la delega preveda la possibilità di esercitare il diritto di voto con riferimento agli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati, ANIMA SGR dovrà applicare le regole definite nella presente Strategia. In entrambi i casi il delegato comunica al delegante le modalità di esercizio del diritto di voto, nonché le informazioni necessarie per garantire la trasparenza agli Investitori.

7. Principi italiani di Stewardship

ANIMA SGR ha aderito ai “Principi italiani di Stewardship” emanati da Assogestioni, contenenti le raccomandazioni per l'attuazione di una serie di misure di best practice, finalizzate a stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati italiani a cui sono riferibili gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio degli OICVM gestiti.

La SGR ritiene inoltre che le problematiche ambientali, sociali e di corporate governance (ESG) collegate agli emittenti dei titoli possano influenzare nel tempo la performance dei portafogli gestiti, a livello di singola azienda, settore, regione e classe di attività. La considerazione di tali aspetti nelle decisioni d'investimento della SGR consente di allineare gli interessi degli investitori ai più ampi obiettivi della società. Alla luce di tali considerazioni, la SGR ha stabilito una politica di esercizio del diritto di voto che include la valutazione specifica di fattori ESG.